



SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO NewsLetter

**Modifiche
DECRETO LAVORO
E D.LGS. 81/08**

LEGGE 203/2024

Modifiche al Decreto Legislativo 81/08

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 dicembre 2024 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 "Disposizioni in materia di lavoro" ha introdotto all'articolo 1 alcune modifiche al Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) con conseguente entrata in vigore avvenuta in data 12 gennaio 2025.

Nello specifico si riassumono gli interventi oggetto del provvedimento, con **evidenza in BLU** i passaggi introdotti e in **ROSSO** per quelli abrogati.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Le prime novità hanno interessato i Medici Competenti, riguardo ai quali all'articolo 38 dopo il comma 4 è stato

aggiunto il comma 4/bis con l'indicazione che il Ministero della Salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti al comma 3 ai fini della permanenza nell'elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del Lavoro.

Riguardo alla sorveglianza sanitaria per comodità si riporta l'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 con le modifiche introdotte dalla legge 203/2024:

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla



Commissione Consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva, **anche in fase pre-assuntiva**, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa,

stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'Organo di Vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro

nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase pre-assuntiva (abrogata)

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi **qualora sia ritenuta necessaria dal Medico Competente**, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. **Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il Medico Competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.**

2-bis (comma sostituito dalla legge 203/2024, Ndr): **Il Medico Competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risul-**

tanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne

- a) soppressa;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al



la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al

comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2024, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol-dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al

comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il Medico Competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. (comma già abrogato)

9. Avverso i giudizi del Medico Competente ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni

dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, **all'Azienda Sanitaria Locale** territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso».

Riassumendo pertanto le modifiche introdotte ora prevedono:

- per prima cosa che **la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva costituisca una vera e propria prassi di adempimento dell'obbligo di visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro;
- la soppressione dell'ipotesi che la stessa **visita pre-assuntiva** sia svolta - **a scelta del datore di lavoro - dal dipartimento di prevenzione dell'ASL an-**

ziché dal Medico Competente;

- viene individuata la **competenza esclusiva dell'azienda sanitaria locale come referente per l'esame dei ricorsi** avverso i giudizi del Medico Competente (in precedenza era indicato genericamente "l'Organo di Vigilanza");
- viene indicato che nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva **il Medico Competente tenga conto delle risultanze dei medesimi esami già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione**, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva;
- per quanto concerne infine l'obbligo di **visita medica** precedente alla ripresa del lavoro **dopo assenza per malattia supe-**

riore a 60 giorni, lo stesso sussiste solamente **qualora la visita sia ritenuta necessaria dal Medico Competente; se il Medico, al contrario, non ritiene necessario procedere alla visita è tenuto semplicemente al rilascio del giudizio di idoneità** alla ripresa della mansione specifica”.

Nota a margine relativamente alla modifica indicata all'ultimo punto: se da un lato semplifica sicuramente la prassi per Medici Competenti e Datori di Lavoro (uno per tutti, si pensi al rientro in servizio dopo più di 60 giorni di assenza di un impiegato a causa di un banale incidente sportivo) dall'altro il rilascio di una idoneità senza procedere alla visita medica risulterebbe in conflitto con quanto ancora previsto dal comma 6 dell'art. 41 che recita “il medico competente sulla base dei risultati delle

visite mediche rilascia il giudizio di idoneità” potendo addirittura configurare, come già fatto notare da diverse fonti, una sorta di falso ideologico.

LOCALI SOTTERRANEI

Il decreto modifica anche l'art. 65, che disciplina i divieti per il lavoro nei locali sotterranei o semi-sotterranei, consentendo l'uso di tali locali chiusi quando le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV con le condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

A tal fine **il datore di lavoro comunica tramite PEC al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro l'uso dei locali,**

allegando adeguata documentazione (da individuare con apposita circolare dell'Ispettorato) al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti, **ed i locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione.**

Ai fini dell'applicabilità della disciplina in questione occorre attendere l'emanazione della circolare concernente l'individuazione della documentazione utile a dimostrare il rispetto dei requisiti.

ULTERIORI NOVITA'

Viene introdotto l'art. 14-bis il quale prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali comunichi alle Camere lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all'anno precedente, nonché gli interventi da adottare per miglio-

rare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso.

Viene infine modificato l'art. 304, comma 1 lett. b), "prevedendo l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis del D.L. n. 223/2006 che introducevano l'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato, nell'ambito dei cantieri edili, di apposita tessera di riconoscimento e quello, da parte dei lavoratori, di esporla trattandosi di obblighi sostanzialmente già previsti all'art. 26, comma 8 e all'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Si ricorda che la violazione dei predetti obblighi è punita, rispettivamente, con la sanzione amministrativa in capo al datore di lavoro e al dirigente indicata dall'art. 55, comma 5 lett. i) e, per l'ipotesi di cui

all'art. 20, comma 3, cit., con la sanzione amministrativa in capo al lavoratore indicata all'art. 59, comma 1 lett. b)"

B.T.

CONTATTI

Inquadra il codice QR
e salva nella rubrica del cellulare



Via Andrea Costa, 31
- 20131 - Milano



+39 - 02 34 53 70 85



info@betamtechnology.it

